

IL COMMERCIO FRIULANO

Direzione e Amministrazione via C. Ciano 7 - Tel. 18-30 - C/C postale 9-5469 - Casella Postale n. 5, Udine - Abbonamenti: Annuo L. 20 - Semest. L. 12 - Gli abbonamenti non disdetti per lettera un mese prima della scadenza si intendono rinnovati per un altro anno

PERIODICO QUINDICINALE DI POLITICA ECONOMICA

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 1-11 mm. - Finanziari - Necrologie - Concorsi - Aste - Comunicati - Sentenze, ecc. L. 2,50 il mm. - Cronaca L. 2,50 il mm. Rivolgersi a Bogarelli e Chizzoni, via S. Francesco 1 g, Udine, tel. 9-59

ANNO XXII - N. 7

UDINE, 20 MAGGIO 1943-XXI

Sped. in abb. postale II. gruppo

Nel settore dell'abbigliamento

La nuova disciplina delle calzature invernali

L'esigenza di un vigile ed attivo controllo sui prodotti di importanza fondamentale per il consumo si è imposta fin dagli inizi del conflitto, ed è tanto maggiormente sentita quanto più gli elementi su cui la produzione si fonda possano risentire del prolungarsi della lotta sostenuta dalla Nazione.

Ogni sfasamento dei prezzi si ripercuote sul potere d'acquisto: la diminuzione del potere d'acquisto influenza il valore della moneta e la necessità di garantire il finanziamento della guerra, attraverso il risparmio, non consente che movimenti inflazionistici possano turbare la regolare formazione di questo. Il più rigido controllo dei prezzi è, quindi, una necessità assoluta. Ma una necessità non meno sentita è quella di distribuire le scorte esistenti, e quelle che verranno formandosi, secondo le prevedibili esigenze dei consumi alle quali in un domani più o meno prossimo occorrerà far fronte.

Anche il problema delle calzature civili è stato ora affrontato. Il Comitato Interministeriale di Coordinamento per gli approvvigionamenti la distribuzione e i prezzi, riunitosi recentemente sotto la presidenza del Duce, ha compiutamente esaminato questo problema adottando misure di particolare rilievo.

Il Sottosegretario alle Corporazioni ha riferito al Comitato sulla situazione delle disponibilità di cuoio e di pelli per i consumi civili. Il Ministro per la Produzione Bellica ha illustrato la situazione dei consumi di cuoio e pelli per gli usi militari ed ha indicato le quantità che — soddisfatte le esigenze delle Forze Armate — rimangono disponibili per i consumi civili.

Il Sottosegretario alle Corporazioni ha inoltre sottoposto al Comitato, che lo ha approvato, un provvedimento con il quale viene disciplinata la produzione e la distribuzione delle scarpe invernali destinate alla popolazione civile e che si ispira alle stesse finalità del provvedimento approvato per i prodotti-tipo tessili e dell'abbigliamento.

Il provvedimento stabilisce il divieto di libera vendita di tutta la produzione industriale di dette calzature invernali e la cessione obbligatoria di essa a magazzini fiduciari provinciali i quali — a loro volta — la distribuiranno ai dettaglianti, secondo le assegnazioni che verranno fatte dagli Uffici di distribuzione delle Unioni dei Commercianti.

La vendita delle calzature invernali al consumatore si inizierà con il 1. ottobre p. v. E' stata vietata la confezione di calzature su misura da parte degli artigiani e si è strettamente disciplinata la confezione per coloro che — in seguito a minuziosa — abbiano bisogno di calzature con speciali requisiti ortopedici. Resta immutata invece l'attuale procedura di distribuzione delle calzature per lavoratori.

Valutate le attuali disponibilità delle materie prime e fatto

un quadro generale delle possibilità produttive delle calzature invernali occorre affrontare e risolvere con tutti i mezzi il problema relativo alla distribuzione delle calzature stesse al popolo italiano specialmente nella prossima stagione invernale. Il provvedimento — come si è detto — è stato dettato da superiori necessità.

Gli industriali produttori di calzature sentono la influenza decisiva del provvedimento specialmente per quanto riguarda i rapporti con la loro abituale clientela: essi, però, sanno che al di sopra dei loro individuali interessi esistono problemi che — come questo — costituiscono, nel loro insieme, un aspetto m. i.

to delicato della resistenza del Fronte interno, giacché essi sono della massima importanza nel settore del consumo civile.

I nostri industriali sapranno dare come sempre — alle nuove norme ora emanate dal Ministero delle Corporazioni — la più pronta e comprensiva attuazione. Ogni atteggiamento non ispirato a tale fervore di intenti non sarebbe certamente degno del tempo fascista che viviamo, e della sicura fede degli industriali italiani nella auspiciata vittoria per raggiungere la quale essi offrono alla Patria, giorno per giorno, la loro disciplinata e fervida attività.

q. a.

Sabato prossimo il Cons. Naz. Pisenti presiederà il rapporto dei commercianti friulani nel palazzo della Provincia

Sabato 22 corrente mese alle ore 14.30 sarà tenuto nel Salone delle Adunanze del Palazzo della Provincia in Udine - Piazza Patriarcato - il rapporto dei commercianti friulani.

In tale rapporto, che sarà presieduto dal Consigliere Nazionale Piero Pisenti, sarà data lettura della relazione dell'attività svolta dall'Unione prov. fascista dei commercianti nell'anno XX.

Saranno inoltre trattati importanti argomenti interessanti le categorie e date le direttive sull'azione futura.

Data l'importanza del rapporto i commercianti e gli esercenti della città e del mandamento di Udine sono impegnati formalmente ad intervenire.

Nuova disciplina nel commercio dei prodotti tessili

Per eliminare ogni possibilità che i prodotti tessili e dell'abbigliamento siano sottratti al normale consumo e per avere la certezza che essi vengano offerti al consumatore ai prezzi stabili di cui sono sin dall'origine contrassegnati il Comitato interministeriale dei prezzi ha approvato speciali provvedimenti.

Intanto, possiamo dire che la nuova disciplina tende a regolare in forma più organica la produzione in modo da fronteggiare ogni esigenza, indirizzando l'attività mediante appositi piani che, partendo dalla accertata disponibilità dei quantitativi di materie prime, saranno forniti o direttamente dal Ministero delle Corporazioni o da enti e organismi appositamente delegati dallo stesso Ministero. In secondo luogo, per l'immissione al consumo dei prodotti, viene eliminato qualsiasi diretto contatto tra le aziende produttrici e i commercianti e vengono creati cinque appositi uffici nazionali di distribuzione: uno per il settore laniero, uno per il settore cotoniero, uno per il settore serico, uno per la ma-

glieria e calzetteria e uno per le confezioni. L'intera produzione di ciascun settore verrà messa a disposizione dei rispettivi uffici nazionali che, in base alle direttive ricevute, provvederanno a ripartire tra le diverse provincie secondo gli accertati bisogni di queste.

Nelle singole provincie, il compito di ricevere i prodotti e di ripartirli ai commercianti al minuto sarà affidato agli esistenti uffici di distribuzione delle Unioni provinciali dei commercianti (U.D.I.S.) che già svolgono analoga azione presso il settore alimentare. La funzione dei grossisti non viene tuttavia eliminata poiché gli uffici provinciali di distribuzione potranno continuare a servirsi degli esistenti magazzini dei grossisti, che avranno però carattere di magazzini fiduciari.

I negozi di vendita al pubblico saranno riforniti dagli uffici provinciali di distribuzione in base alle disposizioni che verranno stabilite di volta in volta dai competenti organi. Qualora si rendesse necessario, non mancheranno di essere fatte oppor-

tune selezioni tra i minutanti.

Contemporaneamente all'entrata in vigore del nuovo sistema di distribuzione verrà attuata una più rigorosa azione di controllo e di vigilanza sulle vendite al pubblico in modo da reprimere inesorabilmente — come disposto per il settore alimentare — qualsiasi abuso e qualsiasi tentativo di evasione dalla disciplina dei prezzi. Non si mancherà anche, allo scopo di mettere in grado il consumatore di pretendere dal commerciante la fornitura del prodotto richiesto alle condizioni e ai prezzi fissati dalle competenti autorità, di generalizzare fin dove sarà possibile l'obbligo di vendita esclusiva di prodotti-tipo.

Blocco dei liquori

Bottiglie dimezzate

Il Ministero delle Corporazioni con foglio n. 3100 del 3 c. m., a chiarimento del D. M. specificato in oggetto, ha stabilito che anche le bottiglie dimezzate in uso nei vari esercizi pubblici, debbono essere denunciate a sensi del citato decreto.

Liquori a base di vino

Il Ministero dell'Agricoltura, Direzione Generale dei Tessamenti, Prezzi e Statistica, ha diramato le seguenti disposizioni:

« E' stato rilevato che, allo scopo di eludere il Decreto relativo al blocco dei liquori disposto dal Ministero delle Corporazioni e alla disciplina dei

Obbedire alle norme di guerra è il dovere di tutti

prezzi dei vini disposta dal Ministero dell'Agricoltura, vengono immessi al consumo liquori a base di vino o prodotti analoghi a prezzi arbitrari.

La fabbricazione di tali prodotti non è consentita. Le Seral pertanto, mentre si accerteranno che il divieto di fabbricazione e quindi di vendita è applicato, disporranno che i quantitativi di liquori a base di vino esistenti sul mercato vengano immessi al consumo a quel prezzo previsto per il vino speciale cui i prodotti stessi sono assimilabili ».

Chiarimenti sulle norme fiscali relative alle controversie individuali del lavoro

L'entrata in vigore delle nuove norme processuali civili ha dato luogo a qualche incertezza nella applicazione delle disposizioni fiscali da applicarsi nelle controversie individuali del lavoro.

La Confederazione dei Lavoratori dell'Industria ha interessato alla questione il Ministero di Grazia e Giustizia che ha diramato chiarimenti in merito.

E' stato cioè precisato che, fino a quando non sia diversamente provveduto, debbono ritenersi tuttora in vigore le disposizioni ed agevolazioni in genere d'indole fiscale, relative ai procedimenti per controversie individuali.

Continuano quindi ad avere applicazione non soltanto gli articoli 27 e 28 del menzionato R. Decreto che contemplano agevolazioni tributarie, ma anche l'articolo 20 dello stesso R. D. concernente disposizioni speciali per facilitare, in caso di urgenza, l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

Austerità dell'ora presente

VETRINE DI GUERRA IN TEMPO DI GUERRA

Sotto questo titolo intendiamo includere tutte le vetrine delle botteghe d'ogni genere a cui la guerra ha imposto un nuovo stile una nuova fisionomia. Anche in questo settore era necessario armonizzarci: sopprimere ogni qualsivoglia tipo di inopportuna anacronistica mostra che fosse in stridente contrasto con le eccezionali esigenze attuali che impongono quella semplicità quell'austerità e frugalità che meglio armonizzano con il clima di guerra.

Il mutamento è avvenuto gradualmente, in modo che il trapasso non è quasi stato avvertito. Tutto ha concorso a far sì che il mutamento fosse radiale ma in special modo è stata l'istituzione dei prodotti "tipo" quella che ha dato il "la" al nuovo orientamento.

Lo "stile di guerra" è stato accettato ed applicato integralmente totalitariamente, senza lasciare residui.

Il criterio adottato prima aveva la sua ragione d'essere, ma in tempo di pace; la vetrina rappresentava allora per il negoziante il mezzo più efficace di richiamo, di pubblicità. La vetrina sia per la sua artistica presentazione, sia per l'esposizione dei prodotti migliori, più originali, più ricchi, serviva a dimostrare la potenzialità, la distinzione della ditta, serviva ad incantare il passante ed indurlo ad acquistare anche oggetti di cui non aveva immediato bisogno, ma di cui si era incapricciato vedendoli.

Specialmente le signore subivano il fascino delle cose belle, invitanti. La vetrina era un po' come lo specchio per le allodole; e nel complesso le vetrine davano un tono di distinzione, di ricchezza ad una città. Di questo ora non si sente il bisogno; ai negozi è affidata un'altra funzione; quella di distribuire le cose di cui i cittadini hanno bisogno, che sono riconosciute necessarie, indispensabili, e in quella misura, per i generi tesserati e contingentati che è stabilito dalla legge.

Non si creda con ciò che le vetrine abbiano perduto le loro attrattive. Se, ad esempio, nei negozi di pellicceria, di alta moda, non sono più esposti i capi più rari, di pelli e di tessuti preziosi, di gran lusso con relativi cartellini di prezzi che indicavano somme proibitive, non per questo i vetrinisti hanno abbandonato ogni estro nel comporre quadri che allettano lo sguardo del passante. In luogo della pelliccia d'ermellino, di martora e di visone, vi saranno quelle di agnellino o di coniglio a prezzi maggiormente accessibili; in luogo delle tolette da teatro o da sera, confezione con tessuti originali di cui era assicurata l'esclusività, vi saranno abiti da passeggio o da camera confezionati con "prodotti tipo" e cioè con fibre tessili autarchiche, e non per questo meno eleganti per taglio e confezione, più facil-

mente accessibili a tutte le borse.

Nessuna spesa superflua è giustificata anche da chi dispone di denaro e suona offesa verso coloro che sopportano fieramente ogni sacrificio imposto per una ferrea resistenza del fronte interno, si accontentano del più modesto desco consentito dalle attuali esigenze. Questo dato di fatto aveva suggerito in seno alla stessa organizzazione dei commercianti l'istituzione di apposite commissioni per ogni categoria di negoziante, incaricate di visitare i negozi e di controllare la rigorosa applicazione delle disposizioni date dalle superiori gerarchie. L'opera svolta da tali commissioni ha dato e dà risultati cui abbiamo più sopra accennato. Anche in questo settore si è in linea: vetrine di guerra in tempo di guerra.

La politica del saggio di interesse

Giuste e opportune considerazioni sono fatte da "Economia Europea" sul tema del saggio di interesse.

Dal punto di vista strettamente economico — si rileva — in tempo di guerra il saggio di interesse dovrebbe tendere ad aumentare, per molte ragioni riducibili alla seguente fondamentale: deprezzamento dei valori futuri rispetto a quelli attuali. Si è visto, invece, durante questa guerra, e a differenza della precedente, verificarsi una tendenza inversa, almeno fino al principio del 1942, e da allora prodursi un irrigidimento dei tassi sul livello raggiunto.

L'Italia si è uniformata a questo generale orientamento, ma con saggia cautela. Una riduzione sensibile dell'interesse si è avuta da noi solo con la emissione dei buoni novennali del tesoro settembre 1942 e con i relativi adeguamenti in altri settori (buoni ordinari, buoni postali ecc.). Nel mercato italiano — osserva la Rivista — la necessità di limitare e ridurre l'onere del servizio dei prestiti pubblici dal punto di vista del bilancio appare indubbia, ma essa deve soddisfarsi senza compromettere il funzionamento del circuito monetario. Giustamente si rileva poi che la politica dell'interesse può essere più rigida ed uniforme in Paesi in cui maggiore è la massa del risparmio, ossia più alti il reddito e la ricchezza patrimoniale. Nel nostro, invece, la formazione del risparmio è più sensibile all'allettamento di un saggio d'interesse relativamente elevato, e più sensibili sono le ripercussioni che le vicende della guerra possono avere sull'afflusso delle eccedenze monetarie private ai prestiti pubblici.

Per questi motivi sembra probabile — conclude la Rivista — che nel mercato italiano una decisa, generale riduzione del tasso medio pagato dallo Stato sui debiti contratti durante la guerra, possa raggiungere più sicuramente nel dopoguerra, con il graduale ristabilimento dell'equilibrio del bilancio e il consolidarsi del nuovo potere di acquisto della nostra moneta.

NOTIZIARIO DELL'UNIONE COMMERCianti

Prezzi dei semilavorati di celluloidi e dei relativi manufatti

L'Unione prov. fascista dei commercianti comunica:

Il Ministero delle Corporazioni, Direzione Generale del Commercio, ha diramato le seguenti disposizioni:

Circolare P. 676 del 15 aprile 1943 XXI. A chiarimento delle disposizioni impartite con circolare P. 463 del 24 agosto dello scorso anno, questo Ministero comunica quanto appresso:

Prezzo di vendita dal produttore.

I prezzi di vendita dal produttore dei semilavorati di celluloidi stabiliti con la soprari-chiamata circolare si intendono per forniture quantitativi di almeno 500 kg.

Per la fornitura di quantitativi inferiori ai 500, ma non inferiori ai 200 kg. (corrispondenti all'unità di fabbricazione), i produttori di celluloidi potranno applicare una maggiorazione non superiore al 6% dei prezzi di listino.

Vendite da magazzino del rivenditore.

Per le vendite da magazzino del rivenditore, i prezzi di listino dal produttore potranno essere maggiorati delle spese di trasporto effettivamente sopportate e documentate nonché di un compenso per il servizio di distribuzione, che, riferito ai prezzi di vendita del produttore, non potrà superare:

il 30% per le forniture di quantitativi inferiori ai 25 kg.;

il 20% per le forniture di quantitativi da 25 a 200 kg. (esclusi);

il 6% per le forniture di quantitativi da 200 fino a 500 kg. (esclusi).

Note.

I primi due capoversi del capitolo riguardante la finitura vanno sostituiti come appresso.

Per le lastre s'intendono lastre grezze, ossia non rettificata e non lucidate, né altrimenti lavorate alla superficie.

Per tubi, bastoni e fili, s'intendono tubi, bastoni e fili grezzi non lucidati, né altrimenti lavorati alla superficie, non rettificati e non spinati.

Diametro dei tubi.

I prezzi dei tubi fissati nel listino si riferiscono ai tubi con diametro totale di almeno 10 millimetri.

Per i tubi con diametro inferiore a 10 mm. si possono applicare le seguenti maggiorazioni:

diametro da mm. 5 a mm. 9,9 L. 8 al kg.;

diametro la mm. 3 a mm. 4,9 L. 12 al kg.;

diametro inferiore a mm. 3 L. 20 al kg.

Vendita di fisarmoniche da parte di aziende radio

L'Unione prov. fascista dei commercianti comunica:

Come è noto, con circolare n. 64 il Ministero delle Corporazioni, in data 16 maggio 1941, impartì ai Prefetti del Regno disposizioni per consentire in via eccezionale, per tutto il tempo in cui perdurerà l'attuale situazione, che i commercianti di radio e di dischi dei piccoli centri effettuassero anche la vendita delle fisarmoniche, senza adempimento di particolari formalità.

E' stato fatto ora rilevare che l'aggravarsi della situazione del commercio radio consiglia l'estensione di tale facoltà anche ai negozi dei grandi centri. In proposito la superiore Confederazione ha fatto presente che ove si ritenga di dover adottare misure del genere, è opportuno

che si osservino le seguenti limitazioni:

1) concedere la vendita delle sole fisarmoniche, e non di altri strumenti musicali, ai negozi di radio specializzati;

2) che le eventuali concessioni abbiano valore temporaneo fino alla fine della guerra.

Nel portare quanto sopra a conoscenza di codesto Sindacato provinciale si prega far presente ai rappresentanti delle categorie commerciali in seno alle Commissioni provinciali per la concessione di licenze, di volersi scrupolosamente attenere ai criteri limitativi suddetti.

Chiarimenti sulla vendita di apparecchi radio

Si informano gli interessati che il Sindacato Nazionale dei commercianti di radio, ottica, fotografia ed apparecchi scientifici, in risposta a vari quesiti formulati in merito alla vendita di apparecchi radio per usi civili ha precisato quanto segue:

1) La vendita degli apparecchi radio ricevitori usati è da ritenersi libera in quanto col D. M. 6 gennaio 1943 XXI non viene fatta alcuna limitazione a riguardo. Detta attività è però disciplinata ai sensi dell'art. 126 del T. U. delle leggi di P. S., riconfermato nella nota n. 50 della tabella, allegata a R. D. L. 21 giugno 1942 XX n. 696. L'acquisto di apparecchi radio plurionda usati è libero da parte dei commercianti. Si precisa però che anche la rivendita di detti apparecchi è soggetta alle norme emanate dal Ministero delle Comunicazioni con circol. 332127-7730-8 del 22 dic. u. s., e pertanto gli apparecchi stessi debbono essere utilizzabili solo per le onde medie.

2) Il D. M. in oggetto non pone alcuna limitazione per la vendita di apparecchi radio tra commercianti. Resta però fermo il principio che il prezzo di vendita al consumo non deve comunque superare quello dei listini ufficiali.

3) I divieti posti dal D. M. 6 gennaio 1943 e dalla circolare del Ministero delle Comunicazioni sopra citata valgono per chiunque quindi anche per i privati.

4) Poiché la circolare del Ministero delle Comunicazioni prescrive che la vendita di apparecchi radio ricevitori plurionda è permessa solo dopo la asportazione delle bobine o di altri organi essenziali della parte relativa al ricevimento delle onde corte, tutti i rivenditori sono implicitamente autorizzati a procedere alla prescritta modifica meccanica anche se non sono in possesso della speciale licenza ministeriale di riparazione o di costruzione.

Infine sono stati richiesti chiarimenti ai competenti Ministeri circa i cambi di apparecchi usati in possesso di abbonamento e per la vendita di apparecchi a coloro che, pur in possesso di abbonamento sono privi di apparecchio per averlo alienato dandone regolare denuncia al competente Ufficio del Registro.

Prezzo spazzolino da denti fabbricato dalla S. A. GIBBIS di Milano

L'Unione prov. fascista dei commercianti comunica:

Il Ministero delle Corporazioni, Direzione Generale del Commercio, ha diramato le seguenti disposizioni:

Circolare P. 666 dell'8 aprile 1943 XXI.

In applicazione al provvedimento P. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno n. 165 del 15 luglio 1941, questo Ministero autorizza la Società Italiana Stabilimenti Gibbis di Milano, a produrre e porre in commercio un nuovo tipo di spazzolino da denti fabbricato con setole di naillon, come da campione depositato.

Ogni spazzolino dovrà essere confezionato in un astuccio di acetil cellulosa.

Il prezzo massimo di vendita al dettaglio viene determinato in L. 72 per dozzina di spazzolini, in scatole da sei pezzi, per merce resa franco destino in tutte le località del Regno, imballo esterno gratuito.

Il prezzo massimo di vendita al consumatore viene fissato in L. 8 per spazzolino.

La Società in parola è tenuta ad apporre, in modo indelebile, sul manico di ogni spazzolino, la seguente indicazione: « Prezzo al consumatore L. 8 ».

Disciplina del mercato vinicolo campagna 1942-43

In seguito alla situazione creatasi nel settore vinicolo, il Ministero dell'Agricoltura, allo scopo di mantenere efficiente la disciplina a suo tempo instaurata, ha predisposto un piano di disciplina totalitaria che permetterà per la prossima campagna vinicola, come nel periodo di blocco dello scorso anno, il rispetto assoluto dei prezzi. Nel contempo lo stesso Ministero ha impartito disposizioni alle competenti autorità prefettizie affi-



chè tutte le partite di vino contrattate a prezzi superiori a determinati limiti di tolleranza vengano senz'altro vincolate ed ammesse coattivamente al consumo al prezzo di L. 21 l'ettogrado, analogo trattamento estendendo a quei detentori che si dimostrassero renitenti a porre in vendita il prodotto da essi detenuto.

Con i provvedimenti in corso di attuazione il Ministero intende che i vinificatori giungano alla fine del prossimo agosto con un quantitativo di vino non superiore al 20% della quantità vinificata, con esclusione, s'intende, della nota percentuale del 20% destinata alle Forze Armate e alla distillazione.

Le ditte commerciali del settore vinicolo hanno il dovere non solo di attenersi scrupolosamente alla disciplina enunciata, ma anche quello di collaborare saggiamente con le autorità denunciando gli eventuali casi di trasgressione a loro conoscenza.

Vendita di cioccolato autarchico

In seguito ad apposito quesito proposto dalla Federazione nazionale fascista Pubblici esercizi, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ha precisato che la dizione « confezionato » di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 6 dicembre 1942 XXI, deve intendersi riferita esclusivamente al formato, al peso ed alle materie prime impiegate nella fabbricazione del cioccolato autarchico e non all'involucro di cui può essere o non provvisto il cioccolato stesso.

Contributi dovuti per gli impiegati, a norma del R. D. L. 18 marzo 1943-XXI

Classe di contribuzione	Ritribuzione mensile	Marche da applicare per ogni mese di lavoro				Ritenuta sullo stipendio per ogni mese di lavoro			
		Assicurazione inval. e vecch. tub. - disocc. nuz. e nat.	Assicurazione inval. e vecch. tubercolosi nuz. e nat.	Assicurazione inval. e vecch. tubercolosi e disoccup.	Assicurazione inval. e vecch. tubercolosi	Assicurazione inval. e vecch. tub. - disocc. nuz. e nat.	Assicurazione inval. e vecch. tubercolosi e disoccup.	Assicurazione inval. e vecch. tubercolosi	Assicurazione inval. e vecch. tubercolosi e disoccup.
I	fino a L. 150	28,75	23,75	25,95	20,95	11,55	9,05	10,15	7,65
II	» » 250	41,80	36,80	38,20	33,20	16,20	13,70	14,40	11,90
III	» » 400	62,35	55,35	58,15	51,15	23,65	20,15	21,55	18,05
IV	» » 600	85,50	78,50	80,80	73,80	31,45	27,95	29,10	25,60
V	» » 800	111,20	102,20	106,20	97,20	40,55	36,05	38,05	33,55
VI	» » 1.000	134,—	125,—	128,70	119,70	48,20	43,70	45,55	41,05
VII	» » 1.200	156,70	147,70	151,20	142,20	55,80	51,30	53,05	48,55
VIII	» » 1.400	180,50	170,70	174,80	165,—	63,95	59,05	61,10	56,20
IX	oltre » 1.400	203,—	193,20	197,30	187,50	71,45	66,55	68,60	63,70

Contributi dovuti per gli operai, esclusi gli agricoli, a norma del R. D. L. 18 marzo 1943-XXI

Classe di contribuzione	Ritribuzione				Marche settimanali da applicare per ogni sabato compreso nel periodo di paga				Ritenuta sul salario per ogni sabato compreso nel periodo di paga			
	settimanale fino a L.	quattordicinali fino a L.	quindicinali fino a L.	mensile fino a L.	Ass. I. V. tub. - dis. nuz. e nat.	Ass. I. V. tubercolosi nuz. e nat.	Ass. I. V. tubercolosi e disoccup.	Ass. I. V. tubercolosi	Ass. I. V. tub. - dis. nuz. e nat.	Ass. I. V. tubercolosi e disoccup.	Ass. I. V. tubercolosi	Ass. I. V. tubercolosi e disoccup.
I	12	24	26	52	2,85	2,35	2,35	1,85	1,20	0,95	0,95	0,70
II	24	48	52	104	4,50	3,90	3,90	3,30	1,80	1,50	1,50	1,20
III	36	72	78	156	6,15	5,45	5,45	4,75	2,40	2,05	2,05	1,70
IV	48	96	104	208	8,30	7,20	7,40	6,30	3,25	2,70	2,80	2,25
V	66	132	143	286	10,55	9,45	9,55	8,45	4,05	3,50	3,55	3,—
VI	84	168	182	364	12,75	11,65	11,65	10,55	4,80	4,25	4,25	3,70
VII	108	216	234	468	16,30	14,80	15,10	13,60	6,10	5,35	5,50	4,75
VIII	132	264	286	572	19,10	17,60	17,80	16,30	7,05	6,30	6,40	5,65
IX	156	312	338	676	22,45	20,65	21,10	19,30	8,25	7,35	7,55	6,65
X	oltre 156	oltre 312	oltre 338	oltre 676	25,—	23,20	23,65	21,85	9,10	8,20	8,40	7,50

Leggi, decreti e disposizioni

Sommario della "Gazzetta Ufficiale,"

Aumento diritto licenza sulle importazioni dall'estero — R. D. S.A.C.I.TA Milano — D. M. 9 marzo 1943 XXI n. 249 (Gazz. Uff. 26 aprile 1943-XXI) numero 96.

Sottoposizione a sequestro della S.A.C.I.TA Milano — D. M. 9 marzo 1943 XXI n. 338 (Gazz. Uff. 13 maggio 1943-XXI n. 111).

Attribuzione del Ministero per i cambi e le valute — R. D. L. 3-5 1943 - XXI n. 338 (Gazz. Uff. 14 maggio 1943-XXI n. 112).

Disciplina dei prezzi delle acque minerali (Gazz. Uff. 15 - 5 - 1943 XXI n. 113).

Divieto dell'impiego del personale maschile in determinate attività lavorative — R. D. L. 12 - 4 1943-XXI n. 271 (Gazz. Uff. 30 - 4 - 1943-XXI n. 100).

Prezzo per zolfo grezzo — D. M. 19 marzo 1943-XXI (Gazz. Uff. 1 maggio 1943-XXI n. 101).

Modalità di pagamento delle quote di integrazione del prezzo dell'olio di oliva — D. M. 31 - 3 - 1943-XXI (Gazz. Uff. 1 maggio 1943-XXI n. 101).

Divieto di vendita e di consegna di autoveicoli nuovi per trasporti merci. — D. M. 26 aprile 1943-XXI (Gazz. Uff. 1 maggio 1943-XXI n. 101).

Abolizione degli aerei esteri per audizioni radiofoniche — R. D. L. 22 marzo 1943-XXI n. 280 (Gazz. Uff. 1 maggio 1943-XXI n. 101).

Franchigia doganale per il legno comune destinato alla fabbricazione della pasta di legno (cellulosa) — Legge 22 marzo 1943-XXI n. 292 (Gazz. Uff. 4 maggio 1943-XXI n. 103).

Corresponsione di un premio di conferimento a carico dello Stato sul risone e sul granoturco conferiti agli ammassi — Legge 29 marzo 1943-XXI n. 284 (Gazz. Uff. 4 maggio 1943-XXI n. 103).

Riassunto del provvedimento P. 687 del 26 - 4 - 1943 relativo ai termini per la consegna di mobili non tipo (Gazz. Uff. 4 maggio 1943 - XXI n. 103).

Disposizioni penali concernenti gli appartenenti a stabilimenti statali ed ausiliari di produzione di guerra. — R. D. L. 15 marzo 1943 GXI n. 313 (Gazz. Uff. 8 maggio 1943-XXI n. 107).

Raddoppiamento della misura degli assegni famigliari agli impiegati privati ed operai richiamati alle armi. — R. D. L. 25 marzo 1943-XXI (Gazz. Uff. 8 maggio 1943-XXI n. 107).

Disposizioni per il consumo dell'energia elettrica per usi industriali — D. M. 1 maggio 1943-XXI (Gazz. Uff. 8 maggio 1943 XXI n. 107).

Disposizioni di divieto di vendita di autovetture e moto nuove — D. M. 5 maggio 1943-XXI (Gazz. Uff. 11 maggio 1943 - XXI n. 109).

Disposizioni di importazione ed esportazione con l'estero — D. M. 19 aprile 1943-XXI n. 327 (Gazz. Uff. 12 maggio 1943 XXI n. 110).

Protesti cambiari

Elenco dei protesti cambiari elevati in Provincia di Udine durante il mese di aprile 1943-XXI.

Dagli Elenchi del Tribunale di Udine

- Azzola Gino, Ceresetto di Martignacco (2 effetti)
- Bacigalupo Rosa, Rizzoli Giovanni, Udine
- Caminitti Cosimo - Pietro, Udine
- Castrogiovanni Lucia, Udine
- Cescutti Bruna, Palmanova
- Contardo Rodolfo, Sedegliano
- Croattini Luigia, Udine
- Cuttini Anna, Degano Umberto e Guglielmo, Udine
- De Clara Maria, Cividale (2 effetti)
- Degan Wilma, Udine
- Ermaora Giuseppina, Cividale
- Ghini Alfonso, Udine
- Gori Rosa, Udine
- Guandalini Guido, Udine
- Murador Rosa, Palmanova
- Petracco Piergiorgio, Udine
- Pittoritto Pietro, Udine
- Schiavoni Alice, Udine
- Scoziero Bruna, Cividale
- Turale Cesare, Tricesimo
- Vidoni Maria, Udine
- Zamaro Gelinda, Cervignano

Dagli Elenchi del Tribunale di Pordenone

- Durigon Luigi, Pordenone
- Mior Maria ved. Battiston Olga, Pordenone
- Moro Giacomo, Porcia (Talponedo)

Dagli Elenchi del Tribunale di Tolmezzo

- Pini Alberto, Osoppo

ABBONATEVI al COMMERCIO FRIULANO

olivetti
Macchine per scrivere
Contabili e da Calcolo
Schedari Synthesis Olivetti
Concessionaria esclusiva per le zone di Udine e Gorizia
Ditta Enrico Tudelli
UDINE Via Mercatorvecchio, 19 - Telef. 12-29
Via Cavour, 2 - Telef. 8-60
GORIZIA Corso Vittorio Emanuele III, 20
Telef. 7-07

BANCA DEL FRIULI
Sede e Direzione Centrale: UDINE
Capitale L. 4.000.000.—; Riserve L. 11.725.000.—
FILIALI:
ARTEGNA - AVIANO - BUIA - CASARSA - CERVIGNANO
DEL FRIULI - CIVIDALE DEL FRIULI - CODROIPO - CORDENONS - CORDOVADO - CORMONS - FAGAGNA - GEMONA DEL FRIULI - GORIZIA - GRADISCA D'ISONZO - GRADO - LATISANA - MANIAGO - MOGGIO UDINESE - MONFALCONE - MONTEREALE CELLINA - MORTEGLIANO - OVARO - PALMANOVA - PALUZZA - PONTEBBA - PORDENONE - PORTOGRUARO - SACILE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - SPILIMBERGO - TARCENTO - TARVISIO - TOLMEZZO - TORVISCOSA - TRICESIMO - VALVASONE
RECAPITI:
AZZANO X - CANEVA DI SACILE - CLAUZZETTO - FAEDIS - LIGNANO BAGNI - MEDUNO - POLCENIGO - TALMASSONS TRAVESIO - VENZONE
ESATTORIE CONSORZIALI:
AVIANO - MEDUNO - MOGGIO UDINESE - PONTEBBA - NIMIS - OVARO - PALUZZA - PORDENONE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - TORVISCOSA
LA BANCA DEL FRIULI
quello che in FRIULI raccoglie nel FRIULI distribuisce

Nuovi provvedimenti in materia di imposte dirette

La « Gazzetta Ufficiale » del 19 aprile u. s., pubblica il R. d. l. 12 aprile 1943-XXI, n. 205, entrato in vigore il 20 aprile u. s., contenente provvedimenti in materia di imposte dirette. Ecco la parte che maggiormente interessa le categorie commerciali.

Imposta sui redditi di R. M. — 1) A decorrere dal 1. gennaio 1944 XXII l'imposta sui redditi di R. M. è applicata per le sottoindicate categorie di redditi con le seguenti aliquote:

cat. A (redditi derivanti dal solo capitale): l'aliquota è elevata dal 20 % al 24 %;

cat. B (redditi misti di capitale e lavoro alla cui produzione concorrono, cioè, il capitale e l'opera dell'uomo con l'esercizio di una qualsiasi industria o commercio): l'aliquota è elevata dal 14 % al 18 %;

cat. C-I (redditi di puro lavoro di natura incerta e variabile derivanti dall'esercizio di arti e professioni): l'aliquota è elevata dal 12 % al 16 %;

Restano invece invariate le aliquote delle categorie impiegatizie, C-2 e D.

Pertanto, tenuto conto: della imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni (applicata al reddito netto iscritto a ruolo agli effetti dell'imposta di R. M. con aliquote che può giungere fino al limite del 3 % se trattasi di redditi di cat B e del 2,40 % se trattasi di redditi di categoria C-1); della addizionale provinciale alla detta imposta comunale sulle industrie ecc. (applicata sul reddito di R. M. con aliquote che può giungere fino al limite di L. 1,75 % sui redditi di cat. B e di L. 1,40 % sui redditi di cat. C-1); della addizionale del 2 % per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, da applicarsi nella misura di due centesimi per ogni lira di imposta di R. M. (e cioè L. 0,36 per i redditi di cat. B e L. 0,32 per i redditi di cat. C-1); della addizionale a favore dei Consigli provinciali delle Corporazioni, applicata sul reddito netto di R. M. di cat B e C-1, nella misura percentuale che in media è dell'1,50 %; del contributo obbligatorio a favore degli Enti provinciali per il turismo la cui misura varia a seconda delle necessità di bilancio dei detti Enti ed in relazione al reddito turistico stabilito per le varie categorie, e che in media si può calcolare sia dell'1,50 %; a decorrere dal 1. gennaio dell'anno prossimo, l'aliquota complessiva gravante sul reddito di R. M. delle aziende commerciali (cat. B) sarà all'incirca del 26 %; mentre per le categorie intermedie (cat. C-1), sarà del 23 %.

Questi calcoli sono fatti mediamente ed a scopo prevalentemente indicativo, essendo ovvia non soltanto la variabilità delle aliquote ma pure la circostanza che per alcune speciali categorie di nostri associati non è applicabile il contributo a favore dell'Ente per il turismo.

2) Agli effetti dell'accertamento dell'imposta di R. M., nonché di ogni altra imposta diretta, le società a garanzia limitata, nuovo tipo di società regolato dagli articoli 2472 e seguenti del Codice civile entrato in vigore col 21 aprile 1942-XX, sono soggette a tutte le disposizioni che regolano l'accertamento delle imposte medesime, nei confronti delle società per azioni e in accomandita per azioni, per le quali la tassazione avviene in base a bilancio.

Come è noto, dette disposizioni prescrivono, fra l'altro, che le società ed enti tassabili in base a bilancio devono presentare entro tre mesi dall'approvazione dei rispettivi bilanci, i bilanci stessi con i prescritti allegati nonché, a parte, la dichiarazione annuale dei redditi; ove il bilancio non venga chiuso alla scadenza annuale stabilita

dallo statuto e non venga approvato nei tre mesi successivi alla chiusura, la società o l'ente è tenuto a presentare la dichiarazione entro i nove mesi dalla scadenza statutaria di chiusura. Altra importante disposizione è che qualora le impostazioni di bilancio risultino inattendibili per fondata presunzione di frode fiscale, gli uffici delle imposte e le commissioni di merito hanno la facoltà di determinare il reddito da assoggettare al tributo in base alla situazione economica dell'azienda che sia desunta dagli elementi e dati da essi raccolti, fermo restando l'obbligo della indicazione dei motivi in base ai quali venne proceduto alla rettifica delle impostazioni di bilancio e, conseguentemente, del reddito.

Imposta speciale sui redditi dei capitali delle imprese individuali e delle società non azionarie — 1) A decorrere dal 1. gennaio c. a. e fino all'anno in cui sarà dichiarata la cessazione dello stato di guerra, viene istituita una imposta speciale sui redditi dei capitali investiti in attività industriali e commerciali da ditte individuali e da società ed enti nei cui confronti non è applicabile l'imposta sui frutti dei titoli emessi da istituti ed enti diversi dallo Stato, regolata dal R. d. l. 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, e successive modificazioni, e cioè da enti e società non azionarie.

Dispone la legge in questione che l'imposta speciale è dovuta sui redditi di categoria B accertati agli effetti della normale imposta di R. M., nonché su quelli esenti dalla imposta medesima in forza di speciali disposizioni legislative o soggetti ad un tributo sostitutivo. Va pertanto rilevato: a) che il nuovo tributo colpisce i redditi di categoria B accertati agli effetti della normale imposta di R. M. e non, quindi, i redditi che siano stati o saranno accertati ai fini della imposta sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, i quali, come è noto, sono soggetti anche all'imposta di R. M.; b) che il nuovo tributo colpisce anche i redditi di categoria B esenti dall'imposta di R. M. in forza di speciali disposizioni legislative, come ad esempio i redditi esenti da R. M. in virtù della legge 30 marzo 1940-XVIII, n. 224, sulle esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose; c) che il nuovo tributo colpisce anche quei redditi soggetti ad un tributo sostitutivo della imposta di R. M., come ad esempio i redditi derivanti dalla industria e dal commercio dei marmi di Apuania e Lucca. (In virtù della legge 23 marzo 1940, n. 285, con decorrenza dal 1. luglio 1938-XVI e fino al

31 dicembre 1943-XXII, in sostituzione di qualsiasi tassa o tributo diretto o indiretto a favore dello Stato che sia applicabile per la escavazione, segatura, lavorazione e commercio del marmo nelle provincie di Apuania e Lucca, è dovuta una tassa unica complessiva per ogni tonnellata di marmo greggio, segato e lavorato, esportato dal territorio delle suddette provincie e comunque utilizzato nel territorio delle provincie stesse).

2) Sono esenti dall'imposta speciale in questione quei redditi il cui ammontare accertato o accertabile ai fini della normale imposta di R. M. non supera le Lire 10.000.

3) Ai fini dell'applicazione dell'imposta speciale, dal reddito sono detratte le seguenti percentuali:

- a) per la quota compresa entro le L. 20.000, il 35 %;
- b) per la quota compresa fra le L. 20.000,01 e le L. 35.000, il 30 %;
- c) per la quota compresa fra le L. 35.000,01 e le L. 60.000, il 25 %;
- d) per la quota compresa fra le L. 60.000,01 e le L. 90.000, il 20 %;
- e) per la quota compresa fra le L. 90.000,01 e le L. 150.000, il 15 %;
- f) per la quota compresa fra le L. 150.000,01 e le L. 200.000, il 10 %;
- g) per la quota eccedente le L. 200.000, il 5 %.

Dal reddito al netto delle detrazioni di cui sopra, è ammesso in deduzione l'importo dell'imposta di R. M. di categoria B e dei tributi locali, calcolato sul reddito netto medesimo.

Così, ad esempio, su di un reddito di R. M. accertato per L. 200 mila, il reddito sul quale verrà applicata l'imposta speciale sarà stabilito nel modo seguente:

- 1) sulle prima L. 20.000 detrazione del 35 % = 7000, e quindi 20.000 - 7000 = 13.000 di imponibile;
 - 2) detrazione del 30 % su L. 15.000 (e cioè sulla differenza fra 20.000 e 35.000) = 4500, e quindi 15.000 - 4500 = 10.500 di imponibile;
 - 3) detrazione del 25 % su 25.000 = 6250 e quindi 25.000 - 6250 = 18.750 di imponibile;
 - 4) detrazione del 20 % su 30 mila = 6000 e quindi 30.000 - 6000 = 24.000 di imponibile;
 - 5) detrazione del 15 % su 60 mila = 9000 e quindi 60.000 - 9000 = 51.000 di imponibile;
 - 6) detrazione del 10 % su 50 mila = 5000 e quindi 50.000 - 5000 = 45.000 di imponibile.
- Per cui sommando: 13.000 più 10.500 più 18.750 più 24.000 più 51.000 più 45.000 = totale L. 162 mila 250.
- Si avrà il reddito al netto delle

detrazioni stabilite dalla legge. Da tale reddito, poi, è ammesso ancora in detrazione l'importo della imposta di R. M. di categoria B e dei tributi locali, calcolato sul reddito netto medesimo, importo che ammonta all'incirca, in base alla aliquota del 22 % (in vigore per tutto l'anno 1943) a lire 35.695 (mille 622,50 x 22 = 35.695). Per cui il reddito definitivo su cui si applica l'imposta speciale è di Lire 162.250 - 35.695 = L. 126.555. L'imposta speciale in questione si applica nella misura del 10 % sul reddito come sopra calcolato. Pertanto, nel caso anzi prospettato, il nuovo tributo sarà di L. 12.655 e 50 centesimi.

4) Ai fini dell'applicazione dell'imposta speciale, i contribuenti sono tenuti a dichiarare, nel termine di 3 mesi dalla pubblicazione del decreto in esame, e cioè entro il 19 luglio p. v., i redditi esenti dall'imposta di R. M. o soggetti ad un tributo sostitutivo di essa, per il loro accertamento ai soli effetti dell'imposta speciale per l'anno 1943. Per l'anno 1944 e successivi, le variazioni dei redditi esenti dall'imposta di R. M. o soggetti ad un tributo sostitutivo, sono considerate alla stessa stregua delle variazioni dei redditi di categoria B, e quindi dette variazioni debbono essere dichiarate con rettifica negli stessi termini fissati per le rettifiche dei redditi di R. M. (primo maggio - 31 luglio di ogni anno). Invece, i possessori di redditi già accertati o accertabili ai fini della normale imposta di R. M. non sono tenuti a presentare alcuna dichiarazione ai fini dell'imposta speciale in questione, in quanto la liquidazione di detta imposta verrà eseguita dagli Uffici distrettuali delle Imposte dirette sulla base dei redditi già accertati o accertabili ai fini della normale imposta di R. M., senza che occorra alcuna notificazione individuale ai contribuenti.

Per gli accertamenti e per le rettifiche delle dichiarazioni, nei casi in cui queste debbano essere presentate (e cioè nei casi di redditi esenti da R. M. o soggetti ad un tributo sostitutivo), per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione dell'imposta speciale, nonché per le sanzioni punitive, valgono le norme vigenti per l'imposta sui redditi di R. M.

RUBRICA DEI QUESITI

Libretto di lavoro.

D. — Il libretto di lavoro per chi è obbligatorio?

R. — Il libretto di lavoro è obbligatorio per tutti coloro che prestano la propria opera a dipendenza altrui, compresi i lavoratori a domicilio. E' uno strumento completo di documentazione coi dati attinenti alla condizione professionale del lavoratore e quelli relativi agli infortuni, malattie, numero della tessera d'assicurazione ecc. E' concesso gratuitamente al lavoratore dal podestà dei Comuni. E' vietato ai datori di lavoro di assumere in servizio lavoratori non muniti di libretto.

Libri per ricorsi in materia di imposte e tasse.

D. — Prego farmi conoscere se esistono libri per ricorsi in materia di imposte e tasse.

R. — Non esistono pubblicazioni per ricorsi in materia di imposte e tasse. Esistono, invece dei trattati speciali per i diversi generi di imposte e tasse, che, però, non sono consigliabili ai profani in materia, in quanto che la consultazione di tali trattati richiede una non superficiale preparazione. Perciò noi Vi consigliamo di rivolgervi per le pratiche che Vi possono occorrere alla Vostra Unione.

Registrazione contratti di locazione.

D. — A chi spetta la spesa per la registrazione del contratto di affitto di un negozio? Al locatore od al locatario?

R. — Per l'art. 82 della legge del Registro 30-12-1923 n. 3269, la registrazione dei contratti di locazione deve effettuarsi a cura delle parti interessate, entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto fu stipulato od ha avuto esecuzione. Ma poiché la sopratassa per la omessa denuncia o ritardata registrazione, a sensi dell'art. 101 della legge suscitata, va a carico esclusivo del locatore, nonostante qualunque patto contrario, ed il conduttore è tenuto al solo pagamento della tassa, quando anche dovesse far uso del contratto in giudizio, ne consegue che il maggiormente interessato alla registrazione del contratto, è il proprietario dell'immobile e non l'inquilino.

Mandatario e mediatore.

D. — Qual'è la differenza fra mandatario e mediatore?

R. — La differenza è questa: mentre il mandatario agisce per conto e nell'interesse di una delle parti, il mediatore agisce nell'interesse di entrambi i futuri contraenti, spiegando opera neutrale al fine di indurli alla conclusione del contratto. Perché il mediatore abbia diritto alla provvigione non occorre il suo concorso fino alla stipulazione del contratto, essendo sufficiente che egli abbia collaborato alla conclusione dell'affare e che e-

sista rapporto di causalità fra l'opera da lui svolta e la conclusione del contratto. In particolare il diritto sussiste concorrendo le suddette condizioni quando egli venga, più o meno maliziosamente, messo fuori dell'affare nella fase conclusiva del contratto.

Libri, copiafatture e copialettere - copia di fatture sciolte.

DOMANDA (P. M., Pordenone). — Vorremmo sapere se in luogo di adottare il solito sistema del copia fatture è possibile fare una copia carbone della fattura e tenerla, previa applicazione di regolari bolli, in un raccoglitore. Ciò è legale agli effetti tributari ed in caso di vertenze giudiziarie?

RISPOSTA. — EFFETTI FISCALI.

Non è obbligatorio copiare le fatture in apposito libro potendo esse essere copiate anche su veline sciolte, purché siano progressivamente numerate ed il numero venga riportato, insieme agli altri estremi, nel libro giornale. Tutto deve essere agli effetti fiscali, conservato per 5 anni.

Sulle veline sciolte non occorre nessun bollo, ma viene preteso il bollo ordinario per i libri se le fatture vengono copiate in libri rilegati come il copialettere.

Naturalmente deve esservi applicata la parte della marca per l'imposta entrata oppure devono essere indicati gli estremi del posta-giro quando l'imposta detta è corrisposta a mezzo del c. c. postale.

Il sistema di tenere le fatture sciolte può essere utile per chi usa suddividere la corrispondenza in fascicoli secondo i singoli nominativi, ed ha il Libro-Giornale regolarmente tenuto dal quale possono essere estratti gli estratti notarili comprovanti l'addebito delle fatture ai clienti inadempienti.

Se si desidera invece di avere il preciso e completo estratto notarile delle fatture spedite è per ora indispensabile fare bollare e vidimare il copialettere.

Qualora si voglia solo tenere le copie delle fatture riunite in apposito libro, ci si può limitare a fare bollare il copialettere senza farlo vidimare.

Dr. Guido NICOLETTI

SPECIALISTA
OSTETRICO - GINECOLOGO
Piazza Marconi 9 (Mercatovecchio)
UDINE - Tel. 17-77
Consultazioni ore 11-12 e 14-16
ASSISTENZA AI PARTI
e operazioni ginecologiche
in Casa di Cura Dr. Baldassarre
Via Duca d'Aosta
(già via Cussignacco)

Erika DITTA
ELIOS
ORTOLANI
= UDINE =
Piazza Duomo N. 5
Telefono 4-20

Macchine per Scrivere e da Calcolo
Duplicatori - Accessori - Dattilografia
OFFICINA SPECIALIZZATA
per riparazioni di qualsiasi macchina

Legna e carbone vegetale per l'autotrazione I nuovi spacci autorizzati per la Provincia

Il Commissariato generale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti per adottare disposizioni uniformi anche nel settore della vendita della legna e del carbone vegetale destinati all'autotrazione, ha invitato i Consigli delle Corporazioni ad effettuare una revisione degli spacci autorizzati attualmente esistenti nel senso che gli spacci stessi non siano contemporaneamente incaricati della distribuzione alla popolazione civile. Poiché in provincia di Udine tutti gli spacci si trovavano in tali condizioni, il Consiglio delle Corporazioni ha provveduto alla loro completa sostituzione creandone di nuovi in numero più limitato e dislocati nei centri di maggior consumo dei combustibili.

Ecco pertanto l'elenco dei nuovi spacci adibiti esclusivamente alla vendita della legna e del carbone per l'autotrazione:

CITTA' DI UDINE - Ditta Lauriello Nicolina ved. Rossi - Udine, via Fabio di Maniago 16.

La ditta provvederà alla distribuzione della legna dai seguenti magazzini:
Magnani Dante - Udine, viale Vat, 79.

Cosmacini Antonio - Udine, Viale Duodo, 22.

ed alla distribuzione del carbone dal proprio magazzino sito in via Fabio di Maniago 16.

COMUNI DELLA PROVINCIA.

TOLMEZZO. - Ditta Gio Batta De Marchi - Legna e carbone.

PORTONOVE. - Consorzio Agrario provinciale. - filiale - Legna e carbone.

LATISANA - Ditta Augusto Braidotti - Legna e carbone.

Sui buoni emessi dal Consiglio risulterà la stampigliatura del nominativo della ditta presso cui i buoni stessi saranno spendibili.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sez. II civ. - 14 maggio 1942-XX, Leucadito Pres. - Capobianco Rel. - Varesia P. M. (con.) - Vattese (avv. Schiavone-Lalumbo) c. Damiani (avv. Chiarelli).

Ferie - Indennità sostitutiva.

Al lavoratore che non abbia goduto le ferie annuali, oltre la retribuzione per il lavoro effettivamente prestato nel corrispondente periodo, spetta altresì il salario che avrebbe dovuto percepire, usufruendo del periodo annuale di riposo.

(Conferma Mag. Lav. Napoli, 5 luglio 1939).

Corte di Cassazione, Sez. II civ. - 12 maggio 1942-XX.

Brasiello Pres. - Capobianco Rel. - De Maio P. M. (conf.).

Mansioni accessorie - Compenso.

Il prestatore d'opera (nella specie banconiere), che, per le mansioni da lui disimpegnate, è iscritto in una determinata classe prevista dal relativo contratto collettivo, nulla può pretendere in aggiunta al compenso riscosso in tale qualità, anche se durante il predetto servizio prevalente abbia esercitato un'altra mansione non esorbitante dalla sua competenza e attività normale (nella specie, ta voleggiante).

(Conferma Mag. Lav. Milano, 20 novembre 1940).

Stato Civile di Udine

Dal 26 Aprile al 16 Maggio 1943 - XXI

Nati	104
Morti	84
Matrimoni	37

Provvedete in tempo,

se non l'avete ancora fatto, a mettere al sicuro i valori che tenete in casa! La loro custodia è una continua preoccupazione per voi. La maggior avvedutezza, la maggior diligenza, la maggior buona volontà non possono fornirvi sufficiente garanzia contro il furto, l'incendio, il deterioramento, lo smarrimento dei valori custoditi in casa, in locali necessariamente non attrezzati in modo conveniente! Nell'attuale stato di guerra questi pericoli sono considerevolmente aumentati. Provvedete quindi sollecitamente, per la vostra tranquillità, ad affittare una cassetta di sicurezza presso la Cassa di Risparmio di Udine. Titoli dello Stato, azioni, gioielli, argenteria, documenti di qualsiasi genere, troveranno sistemazione sicura nel moderno impianto corazzato fatto appositamente costruire dalla CASSA DI RISPARMIO DI UDINE nei locali di via Zanon n. 25, con sistemi che offrono la maggiore sicurezza e comodità.

Il fitto è minimo, massime le garanzie, limitato però il numero delle cassette ancora disponibili.

Per informazioni potrete rivolgervi sia agli sportelli della CASSA DI RISPARMIO DI UDINE in Via del Monte n. 1 sia agli sportelli dell'Esattoria Comunale in Via Zanon n. 25. Il servizio cassette di sicurezza funziona anche presso le Filiali di Cervignano, Latisana, Pordenone, S. Daniele e Tolmezzo.

I problemi del turismo italiano nel dopo guerra

Una conferenza sui problemi del turismo nel dopoguerra ha tenuto l'Ecc. Toffano Direttore Generale per il Turismo in occasione della chiusura del Terzo Corso di cultura turistica: conferenza intitolata «Aggiornamenti».

Premesso che la guerra non ha spento il desiderio del viaggio e con la previsione che il ritorno alle condizioni normali porterà un rilevante e improvviso riacendersi dei traffici turistici (commenta E. G. su *Informandum*) l'oratore ha constatato come di fronte a questa certezza, tutti i Paesi si preoccupano di prepararsi tempestivamente e come tutti, anche in Italia, sostengono la necessità di essere pronti. Non è altrettanto facile stabilire che cosa si intenda per essere pronti. Tuttavia è indispensabile, in primo luogo, smantellare la barriera di diffidenza e di incomprendimento che circonda oggi il turismo e dimostrare a tutti che, data l'importanza politica, economica ecc., del fenomeno, lo stato di guerra non può e non deve costituire un tempo di arresto nel fervore preparativo, se non si vuole uscire vincitori dalla guerra per perdere — almeno in questo campo — la pace. Bisogna quindi occuparsi seriamente del domani, come stanno facendo tutti gli altri paesi, dalla Germania ai neutrali e persino quelli che hanno perduto già la guerra.

L'Ecc. Toffano ha quindi passato rapidamente in rivista quello che è stato fatto e che si sta preparando in vari Stati europei ed extraeuropei, per dimostrare chiaramente la necessità di non interrompere il ritmo del nostro lavoro organizzativo.

Passando a parlare dei problemi più di attualità l'O. si è soffermato particolarmente sugli sviluppi futuri del turismo aereo, sul problema delle manovre, sulla specializzazione delle località turistiche e sull'attrezzatura alberghiera. A proposito del turismo aereo, l'Ecc. Toffano ha rilevato come il domani riserva un grande avvenire all'aviazione civile e come la guerra serve a diffondere l'uso della navigazione aerea, ed ha sostenuto la necessità di predisporre una organizzazione atta a rispondere a questa nuova esigenza del turismo futuro. L'O. ha poi ampiamente trattato il problema delle manovre, facendo un interessante raffronto tra l'Italia e gli altri Paesi e concludendo con l'affermazione che è necessario trovare una via di regolamentazione del regime delle manovre, anche in considerazione del fatto che il turismo di domani sarà probabilmente un turismo di masse, il che comporta necessariamente un abbassamento della potenzialità economica dei turisti e rende quindi opportuno eliminare per quanto è possibile le spese superflue.

Il turista del futuro deve essere in grado di sapere esattamente quello che dovrà spendere, perché il suo viaggio sarà forse il frutto di mesi o magari di anni di economie.

Il Direttore Generale del Turismo ha quindi, traendo lo

spunto dalle diverse composizioni delle correnti turistiche dell'avvenire, affermato la necessità di specializzare le località turistiche, sostenendo il principio che la naturale tendenza di tutti i centri verso quegli ospiti che hanno maggiore disponibilità finanziaria costituisce un vero errore organizzativo, perché esige da tutti i centri sforzi di organizzazione non sempre adeguati alle possibilità locali e perché genera una confusione di categorie di clientela, che non può giovare alla perfezione organizzativa degli organi ricettivi. Il chiamare nello stesso centro le ambite clientele di prim'ordine e le clientele più modeste indispensabili a volte per cause ambientali, può mettere in condizioni di disagio le une e le altre e quindi tornare a detrimento della località stessa.

E' necessario che nell'indirizzare le correnti turistiche si tenga il massimo conto delle esigenze organizzative e ricettive di ciascun centro e si indirizzino ad ogni località quelle categorie di turisti ed essa più adatte. Si deve tendere a que-

sto risultato sia per evitare tali deprecati stati di animo pregiudizievole per il successo turistico delle varie stazioni di soggiorno o di cura, sia per potenziare nel senso desiderato ed in relazione alle possibilità tecniche anche l'attrezzatura ricettiva.

Si impone a questo riguardo un esame accurato del problema della camera adatta alle effettive esigenze del turista, in cui si tenga conto delle necessità diverse del viaggiatore di transito da quelle del turista che ama soggiornare a lungo.

Si affaccia quindi l'opportunità di studiare l'istituzione della «camera minima», che consenta una larghissima ospitalità negli alberghi a prezzi assolutamente modesti.

Infine l'Ecc. Toffano ha parlato della attrezzatura alberghiera italiana, rilevando che mentre la Germania possiede 108.000 alberghi con un complesso di un milione e mezzo di letti, la Svizzera possiede un albergo ogni 150 abitanti e la stessa Ungheria ha 7.400 alberghi, l'Italia non può disporre che di 6.300 esercizi con un complesso di mezzo milione di letti.

E, per di più il 62,5 per cento di questi alberghi hanno sede nelle regioni lombarda, piemontese, veneta e toscana mentre tutto il rimanente dell'Italia si deve dividere il residuo 37,5 per cento.

L'O. ha concluso la sua interessante conferenza rilevando la necessità di affrontare il problema alberghiero specialmente per l'Italia meridionale e insulare.

Il prezzo unificato del granoturco da seme

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è venuto nella determinazione di unificare, in tutte le provincie del Regno, le spese relative alla distribuzione del granoturco selezionato da seme, spese da conteggiare in aumento del prezzo del prodotto fissato allo stabilimento di selezione.

Perciò, d'accordo con la Federazione italiana dei Consorzi agrari, con il Consorzio nazionale delle cereagricole e con il Sindacato nazionale aziende selettive di sementi, che si assumono la gestione del granoturco

selezionato da seme in nome dei propri associati, il Ministero ha stabilito che questi applichino, in aggiunta al prezzo del prodotto, la quota di L. 26.50 al quintale.

Tale quota, si intende per merce resa franco vagone di arrivo, ovvero resa franco stabilimento di selezione, nel caso in cui lo stabilimento stesso si trovi nel luogo di distribuzione.

La quota nazionale di maggiorazione di L. 26.50 al quintale dovrà essere applicata anche sul granoturco selezionato, che le ditte e gli Enti autorizzati distribuiscono nelle provincie di produzione.

= SENTENZE =

Il Pretore di Udine

In data 12 aprile 1943-XXI ha pronunciato il seguente decreto contro

Mestroni Grolinda di Pietro di anni 33 elettivamente residente in Udine via Buttrio 15; imputata dei reati di cui agli art. 516 C. P. e 23 Reg. 9 maggio 1939 n. 994 per avere il giorno 8 marzo 1943 in Mereto di Tomba venduto latte annacquato.

(OMISSIS)

Condanna la suddetta alla pena di L. 150 di multa e L. 100 di ammenda ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto nel giornale «Il Commercio Friulano». Per estratto conforme all'originale.

Il Cancelliere
F.to DE ECCLESIS

PER

Conigli, Galline, Colombi, Anatre, Oche, Fagone, Tacchini, Paganini, Uova, Pulcini, razze pregiate.

Parco allevamenti: F.lli POZZO
UDINE - Vicolo degli Orti, 1 - UDINE

Visitateci

LA TINTORIA-LAVANDERIA
PULITURA A SECCO
G. COMINO
Riva Bartolini 7 - UDINE - Telefono 14-15
Rinnova cappelli borghesi, alpini e sacerdoti, abiti sbiaditi e macchiati. Conceria e tintoria di pellicce. Tintura giacche di cuoio, borsette.

Informazioni per voi lettori

Commercio di antichità

La dichiarazione all'autorità di P. S. di chi intende far commercio di cose antiche o usate deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratta di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio. In caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata.

Manutenzione delle strade

Pur non potendosi riconoscere al cittadino un diritto soggettivo alla manutenzione della strada pubblica da parte della pubblica amministrazione, deve ammettersi la responsabilità civile di questa quando siano state violate le norme di comune prudenza e diligenza che vanno osservate nell'applicazione di qualsiasi attività.

Vendite da piazza a piazza

Nelle vendite commerciali da piazza a piazza, per le quali è stabilito il pagamento mediante tratta dovendo questa, in mancanza di diversa indicazione nel titolo, essere presentata per l'accettazione ed il pagamento al domicilio del trattario, anche la competenza per territorio, per quanto si riferisce al Foro facoltativo di cui all'art. 91, capoverso cod. di P. C. abrogato ed anche all'art. 20 di quello ora in vigore, prende norma dal luogo stesso, come quello in cui l'obbligazione deve eseguirsi.

Casellanti autostrade

Il casellante di un'autostrada addetto alla sorveglianza ed al controllo della circolazione dei veicoli, anche se abbia altre mansioni accessorie come il rilascio dei biglietti e la vendita del carburante, deve ritenersi rientrare nella categoria dei guardiani diurni e notturni, di cui al n. 2 della tabella annessa al R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e quindi non ha diritto al compenso per il lavoro prestato oltre le otto ore e comunque fuori del contratto.

Socio di Anonima

Non può essere ritenuto socio di Società anonima chi è rimasto estraneo al contratto sociale. La Società anonima regolarmente costituita non può mai ritenersi verso i terzi ente fittizio, per modo che il creditore in base ad accreditamenti in conto cor-

I contribuenti, che hanno in corso rinvii contravvenzionali, potranno quindi chiedere alla Intendenza di Finanza e agli Uffici del Registro l'applicazione del predetto beneficio, versando entro il 30 giugno i tributi dovuti.

IMPOSTE E TASSE

Imposta sull'entrata derivante dagli autotrasporti

Come è noto, con effetto dal 1. gennaio 1942 XX, data di entrata in vigore della nuova tabella della tassa annua di circolazione sugli autoveicoli industriali e sui rimorchi, approvata con il R. decreto-legge 10 marzo 1943 XXI, n. 94 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 20 marzo 1943 XXI) è stata soppressa la tassa sui trasporti di cose con automezzi e rimorchi, di cui ai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935 XIII, n. 2079 e 22 maggio 1942 XX, num. 722.

Con circolare 2 maggio 1943 XXI, n. 63532, il Ministero delle Finanze ha dichiarato che conseguentemente deve considerarsi decaduto l'accordo 27 dicembre 1941 XX, n. 71844, stipulato con le associazioni sindacali per il pagamento della imposta sulle entrate derivanti dal trasporto di cose con autoveicoli e rinnovato per l'anno corrente con l'accordo generale 27 dicembre 1942 XXI, n. 72452.

Ciò stante a decorrere dal 20 marzo 1943 XXI, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto-legge n. 941, l'imposta per gli atti economici previsti dall'accordo ora decaduto è dovuta sull'ammontare dei corrispettivi percepiti in dipendenza dei singoli trasporti eseguiti ed in base ad apposito documento da emettersi in doppio esemplare a cura del percipiente.

Per quanto concerne il periodo dal 1. gennaio al 10 marzo 1943 XXI, l'imposta dev'essere assolta dagli interessati nella misura di un centesimo per tonnellata chilometro fissata con il richiamato accordo n. 71844, in base a denuncia da presentarsi in conformità delle norme impartite con la circolare 5 set-

tembre 1942 XX, n. 68954, nel termine massimo del 31 maggio 1943-XXI.

Qualora gli esercenti abbiano già presentata la denuncia relativa al 2.º trimestre del corrente anno, entro il detto termine del 31 maggio 1943 XXI dovranno soltanto produrre la denuncia suppletiva per il periodo 1-19 marzo 1943 XXI.

Condono di sopratasse e pene pecuniarie

Con la Legge 31 marzo 1943 n. 152, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 6 aprile c. a. numero 79, e nella quale è stato convertito il R. D. Legge 21 dicembre 1942 n. 1499, recante disposizioni per il condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie ed altre agevolazioni tributarie, è stata estesa la riduzione al decimo delle sopratasse stabilite dall'articolo 16 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 3280 sulle tasse di surrogazione del bollo e del registro ed è stato prorogato al 30 giugno 1943, il termine stabilito dal I. comma dell'articolo 3 del R. D. Legge 21 dicembre 1942 numero 1499 e scaduto il 31 marzo u. s.

Il predetto condono concerne le sopratasse in materia di registro (esclusa l'imposta sul plusvalore immobiliare) e di successioni, nonché le sopratasse e pene pecuniarie (escluse quindi le ammende) per infrazioni alle leggi del bollo, sulle tasse di assicurazione, sulle radioaudizioni, sull'abolita tassa di scambio e infine in materia d'imposta generale sull'entrata limitatamente alle infrazioni alle norme contenute nei vari accordi sindacali per il pagamento dell'imposta in abbonamento.

BANCA CATTOLICA DEL VENETO
SOCIETA' ANONIMA - Capitale Sociale L. 50.000.000
Riserve L. 6.050.000
SEDE SOCIALE e DIREZIONE GENERALE in VICENZA
Sedi: BASSANO DEL GRAPPA - BELLUNO - MESTRE (Venezia) - PADOVA - ROVIGO - TREVISO - UDINE - VICENZA
Filiali minori nei principali centri delle rispettive zone
Emissione gratuita de propri assegni circolari
Tutte le operazioni di Banca alle migliori condizioni

ANNUNCI SANITARI

Prof. Dott.
SILVANO MENGHETTI
Doc. della R. Università di Firenze
già in reparti chirurgici specializzati di Parigi, di Vienna e in cliniche della Germania
Casa di Cura per malattie chirurgiche sulle colline di TRICESIMO a 5 minuti dal tram per Udine - Dalle 8-12 - Telefono 12.
Endoscopia: Vie urinarie e apparato digerente.
UDINE - Via Mazzini 7. Dalle 13-16. Tel. 4

Dr. G. FALESCHINI
MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA
MALATTIE VENEREE e PELLE
Riceve: ore 10-12.30 15-16.30 18-20
UDINE: Vicolo Brovedan 6
Telefono 13-66
(da piazza delle Erbe a via Zanon)

CASA DI CURA PER MALATTIE DEGLI OCCHI
del Dott. T. BALDASSARRE
SPECIALISTA
Visite e consulti 11.30-12.30 15-17
UDINE - VIA DUCA D'AOSTA (già Cussignacco) n. 5 - Tel. 360
Aut. Pref. 8775 Udine 8-6-928

CASA DI CURA Dr. F. PELIZZO
Specialista per le malattie d'ORECCHIO - NASO - GOLA
presso la Clinica Otorinolaringologica della R. Università di Firenze
Udine - Via Rivis 32 - Telef. 682
dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

MALATTIE NERVOSE
Dr. L. MEZZINO
già assist. Clinica neuropatologica R. Università di Napoli
Medico Ospedale Psichiatrico
UDINE - Via Volturmo, 33
Riceve ore 13-15

Prof. S. STEFANINI
Docente Clinica Pediatrica R. Università di Bologna
Primario Ospedale Civile
Specialista Malattie dei BAMBINI
Via Roma 16 - Tel. 15-63
Riceve 11-13 15-17

MALATTIE DEGLI OCCHI
DIFETTI DI VISTA
Prof. A. ALIQUO'-MAZZEI
Doc. della R. Università di Padova
Primario dell'Ospedale Civile
UDINE - Via N. Sauro 1 - tel. 5-23
Riceve: 11-12.30 e 15-17

Dr. ERMES FAIONI
MEDICINA GENERALE
MALATTIE REUMATICHE
SCIATICA
Ambulatorio via Rauscedo n. 1
dalle 13.30 alle 15 - Tel. 16-49

Specialista
MALATTIE DEGLI OCCHI
E DIFETTI DELLA VISTA
Dr. MICHELE SONZIO
UDINE - Via Zanon 16 - tel. 12-3
Consultazioni:
tutti i giorni dalle 10-12 15-17